REGIONE DEL VENETO

AICA
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA E IL CALCOLO AUTOMATICO

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

REGIONE DEL VENETO

E

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO (AICA)

per lo sviluppo, il riconoscimento e la certificazione delle competenze connesse all'uso delle tecnologie informatiche presso le Scuole e gli Organismi di Formazione Accreditati del Veneto

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata "Regione" con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da Elena Donazzan, Assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità, delegata dal Presidente;

L'**Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico**, di seguito denominata AICA, con sede a Milano, Piazzale Rodolfo Morandi n. 2, codice fiscale e partita IVA 03720700156, rappresentata da Roberto Ferreri, Segretario Generale, delegato dal Presidente;

di seguito denominate "**le Parti**".

PREMESSO CHE

1. La Regione, ai fini del pieno esercizio dei diritti di cittadinanza dei propri cittadini, ritiene fondamentale lo sviluppo, il riconoscimento e la certificazione delle competenze connesse all'uso delle tecnologie informatiche, in aderenza:
   - agli obiettivi comunitari inerenti sia all'attuazione delle politiche di *lifelong learning,* sia all'iniziativa faro "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione" (COM 2010 – 682) per la riduzione entro il 2020 dei tassi di disoccupazione indicate nella Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo ed al Consiglio del 23 novembre 2010, nell'ambito della strategia "Europa 2020";
   - agli obiettivi nazionali riguardanti l'apprendimento permanente quale diritto della persona, definiti nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze dal Decreto legislativo 16

gennaio 2013, n. 13 "*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, 92*" (G.U. 15 febbraio 2013, n. 39).

2. La Regione intende perseguire tale obiettivo nell'ambito di un sistema di standard che garantisca:
   - la qualità dei percorsi formativi di acquisizione delle competenze;
   - la trasparenza delle relative certificazioni;
   - la neutralità rispetto ai prodotti e servizi offerti dai fornitori di hardware e di software, in linea con la Direttiva governativa del 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata nella G.U. n. 31 del 7 febbraio 2004 (*Articolo 4 – paragrafo b*);
   - la conformità rispetto a norme di qualità definite a livello internazionale ed europeo;
   - l'accreditamento delle certificazioni da parte di ACCREDIA ai sensi del citato Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

3. La Regione, per il perseguimento di tale obiettivo, nell'ambito delle proprie attività di governo e di coordinamento in materia di innovazione tecnologica, di istruzione, di formazione professionale e di mercato del lavoro - in conformità con il citato decreto legislativo - valorizza le conoscenze e abilità professionali certificate possedute dai cittadini secondo gli standard sopracitati:
   a) promuovendone il riconoscimento in termini di correlazione con il quadro normativo regionale afferente all'istruzione, formazione professionale e lavoro in materia di standard minimi di competenza (Accordo Stato – Regioni del 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi --*Paragrafo 2. Area tecnologica*);
   b) garantendone la trasparenza e la spendibilità nel mondo del lavoro.

4. La Regione intende operare conformemente alla Nota prot. n. 62566 del 9 giugno 2009 del Dipartimento Regolazione del Mercato del Ministero dello Sviluppo Economico ed alla Nota n. 34763 del 22 maggio 2009 dell'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) per il perseguimento di obiettivi pubblici connessi con l'adozione delle certificazioni informatiche;

5. La Regione - in aderenza a quanto indicato nelle "*Linee guida e Rapporto sul futuro della formazione in Italia*" presentate il 15 dicembre 2009 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - intende disporre di "*efficaci strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività di formazione, per garantire la trasparenza nella gestione dei fondi e consentire una effettiva integrazione e valorizzazione delle politiche di formazione continua, in vista degli obiettivi europei per il 2020*".

6. La Regione sta già promuovendo iniziative di *LifeLong Learning* finalizzate al conseguimento di certificazioni spendibili nel mercato del lavoro.

7. AICA (Associazione culturale senza fini di lucro) costituisce per l'Italia il soggetto garante del programma europeo per il rilascio delle certificazioni *ECDL* (*European Computer Driving Licence*), *e-Citizen, EUCIP/e-CF* (*European Certification of Informatics Professionals/e-Competence Framework plus*), e delle ICT4JOB. L'insieme di tali certificazioni si caratterizza, infatti, per la piena rispondenza alle citate norme europee e nazionali ed, in particolare, per:
   - l'inserimento nei piani comunitari promossi dall'Unione Europea per lo sviluppo della *società dell'informazione*;
   - la neutralità rispetto ai prodotti e servizi offerti dai fornitori di hardware e di software;
   - la garanzia di conformità alle norme internazionali di qualità e di coerenza con il modello europeo EQF;
   - gli accreditamenti delle certificazioni ECDL Full Standard, e.Health, e-CFplus Security Specialist, e-Cfplus Chief Information Officer, e-CFplus ICT Trainer, e-CFplus Projet Manager rilasciati da ACCREDIA a partire dal 1 aprile 2014 con relativi "certificati di accreditamento".

8. AICA intende favorire la diffusione di tali programmi anche offrendo condizioni agevolate per l'uso nell'ambito scolastico e della formazione professionale.

9. Il rilascio delle certificazioni *AICA* richiede apposite Sedi d'Esame espressamente autorizzate da AICA e l'adozione di apposite procedure in ottemperanza alle indicazioni europee.

10. La Regione ed AICA sono particolarmente impegnate a favorire il conseguimento di dette certificazioni da parte di portatori di handicap e a tal fine, AICA ha previsto specifiche modalità di erogazione degli esami di certificazione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 2 – Adesione degli Enti formativi alla presente iniziativa

Le Scuole e gli Organismi di Formazione accreditati operanti nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale che vorranno aderire alla presente iniziativa (in aggiunta a quelli già accreditati, elencati nel sito www.aicanet.it, purché abbiano conseguito o conseguano l'accreditamento nel sistema regionale della formazione professionale) potranno essere autorizzati da AICA, ove dispongano dei necessari requisiti, ad assumere la qualifica di Sede d'Esame e a svolgere – nel rispetto delle procedure fissate – gli esami per le certificazioni *AICA*.

Articolo 3 – Impegni della Regione

La Regione intende:

1. estendere a tutto il personale in servizio presso la pubblica amministrazione locale (compresi anche gli enti comunali) e altri enti pubblici del territorio aderenti a convenzioni con la Regione, la possibilità di accedere, su base volontaria, alle certificazioni oggetto del presente Protocollo di Intesa secondo canali agevolati da concordare direttamente con AICA;
2. promuovere le certificazioni AICA, oggetto del presente Protocollo di Intesa, nell'ambito degli interventi di formazione professionale sia a favore dei lavoratori che dei disoccupati, quale politica attiva mirata al rafforzamento delle competenze professionali;
3. operare per il riconoscimento quale credito formativo delle certificazioni *AICA* e per promuoverne l'inserimento nei curricula scolastici e formativi, anche ai fini di migliorare l'integrazione tra sistema scolastico, sistema della formazione professionale e mondo del lavoro;
4. definire, nell'ambito del proprio sistema regionale concernente gli standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, la correlazione tra gli standard delle certificazioni *AICA* e quelli delle competenze definiti a livello regionale, al fine di garantire la loro trasparenza e spendibilità.
   In tale quadro e tenendo conto dell'evoluzione del repertorio delle figure professionali regionali, la Regione provvederà ad emanare apposita direttiva che disciplini detta correlazione;
5. diffondere i termini del presente Protocollo di Intesa presso i Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Articolo 4 – Impegni dell'AICA

AICA si impegna a:

1. illustrare alle strutture scolastiche e formative del territorio il valore delle sue certificazioni ed i contenuti del presente Protocollo di Intesa;
2. offrire la propria collaborazione alla Regione sia nell'ambito del processo di identificazione dei dispositivi per il raccordo degli standard indicati al precedente articolo 3 sia per le iniziative che si intenderà assumere per favorire, tramite le certificazioni *AICA*, la diffusione delle competenze informatiche sul territorio;
3. adeguare, ove si renda necessario, le proprie procedure di erogazione delle certificazioni per operare sempre in conformità con il nuovo sistema nazionale di certificazione delle competenze;
4. applicare condizioni economiche agevolate a favore degli Organismi di Formazione accreditati che organizzano corsi per i dipendenti pubblici del territorio;
5. offrire il più ampio supporto per lo sviluppo dei progetti di divulgazione delle competenze informatiche che la Regione intende promuovere;
6. assicurare l'accesso alla propria rivista on-line *Mondo Digitale* ed alla rivista on-line Bricks, dedicata all'uso del digitale nella didattica;
7. organizzare incontri e convegni, in collaborazione con la Regione, sul valore dei titoli formativi che AICA rilascia e sui risultati effettivamente conseguiti con lo sviluppo del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 5 - Durata

Il presente Protocollo di Intesa ha durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione, fatta salva la reciproca facoltà di disdetta, da attivare con tre mesi di preavviso.

Art. 6 – Oneri

La sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relative alle attività riconducibili al presente Protocollo di Intesa e ai possibili successivi atti ad esso connessi, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 8 – Controversie

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo di Intesa e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Codice Procedura Civile. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.

Art. 9 - Registrazione dell'atto

Le Parti danno atto che il presente Protocollo di Intesa non ha contenuto patrimoniale e pertanto richiedono la registrazione dell'atto unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della Tariffa parte II^ allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Art. 10 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo di Intesa, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

Il presente Protocollo di Intesa è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Verona, lì 29 novembre 2018

Ente/Associazione	Firmatari	Sottoscrizione firmatari
Regione del Veneto	Elena Donazzan	
Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA)	Roberto Ferreri	